

TI_GERICHTE 52.2022.391 vom 28. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.391

FR: TI_GERICHTE 52.2022.391 du 28 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 52.2022.391 del 28 dicembre 2020

Regeste

Rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS

Erwägungen

E. 22

OLCP in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. b del regolamento 1251/70 della Commissione Europea, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, in quanto la sua inabilità permanente al lavoro è insorta il 16 ottobre 2018, ovvero dopo i due anni di soggiorno imposti dalla legge, quando il suo stato di salute è definitivamente peggiorato (DTF 144 II 121 consid. 3.5). Certo, il 1° ottobre 2015 egli ha dovuto interrompere l'attività lucrativa iniziata il 1° marzo 2015, ma questo per malattia. Inoltre, la rendita di invalidità intera concessagli a decorrere dal 1° ottobre 2016 è stata di durata determinata, fino al 30 settembre 2017, percependo fino al 6 ottobre 2017 dalla _____ le indennità di perdita di guadagno pari a 730 giorni. Come risulta dall'estratto del suo conto individuale AVS (doc. D) da febbraio 2015 ad aprile 2017 e da ottobre 2017 a gennaio 2018, quando è stato licenziato, ha percepito ancora un salario dal suo datore di lavoro. Dopodiché, egli è stato iscritto unicamente quale persona senza attività lucrativa. Licenziato per la fine di gennaio 2018, egli ha ottenuto le indennità di disoccupazione germaniche fino alla fine di gennaio 2019, quando era caduto a carico dell'assistenza pubblica in attesa di ottenere la rendita di invalidità completa di durata indeterminata assegnatagli il

E. 26

novembre 2021 dalla SVA Zürich con effetto retroattivo dall'ottobre 2016 poiché dal 16 ottobre 2018 il suo stato di salute era definitivamente peggiorato, come attestato anche dal dr. med. _____ (doc. 6; doc. C). Ne discende che se è vero che l'insorgente aveva ottenuto una prima rendita di invalidità intera di durata determinata dal 1° ottobre 2016 al

E. 30

settembre 2017, è altresì vero che la sua definitiva incapacità lavorativa e di guadagno è stata accertata a partire dal 16 ottobre 2018, quando il suo stato di salute è peggiorato. 5. 5.1. Stante quanto precede il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina, con il conseguente annullamento della decisione governativa impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata. 5.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 47 LP A mm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, patrocinato da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali (art. 49 cpv. 1 LP A mm). Il ricorrente non presenta una nota spese relativa alla procedura ricorsuale. L'indennità è quindi determinata con un ammontare complessivo conforme alla prassi usuale (cfr. art. 4 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del

15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300]; art. 10 segg. del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili del 19 dicembre 2007 [RL 178.310]). L'importo delle ripetibili corrisponde in concreto a quanto gli sarebbe spettato quale indennità in caso di concessione del gratuito patrocinio. In tali circostanze, la sua domanda di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio diviene priva di oggetto (STF 2C_381/2020 del 9 marzo 2021 consid. 4.2; STA 52.2019.486 del 19 aprile 2021 consid. 6.2). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la risoluzione del 28 dicembre 2020 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni e quella del 19 ottobre 2022 (n. 5035) del Consiglio di Stato sono annullate e gli atti sono trasmessi alla Sezione della popolazione così come indicato al considerando 3.3, affinché venga rilasciato un permesso di domicilio a RI 1 (1973). 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 2'000.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali. 3. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è priva di oggetto. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il cancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.